



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

AREA VIGILANZA

Ordinanza N. 11 del 18/03/2021

Oggetto: istituzione cantiere stradale e divieto di transito in via Romoli dall'intersezione con via due Settembre al civico 32 dal giorno 22/03/2021 al termine dei lavori

Vista l'istanza presentata da Bacino Sud Lotto 2 Scarl, con la quale richiede l'emissione di ordinanza di disciplina provvisoria del traffico in via Romoli, per lavori di bonifica rete idrica;

Ritenuto che, per la corretta esecuzione dei lavori, si rende necessaria la formazione di un cantiere stradale con limitazioni alla circolazione veicolare, con specifiche deviazioni ed interruzioni della circolazione, anche se limitate nel tempo;

Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto mediante l'apposizione della segnaletica sotto elencata;

Ritenendo la tutela delle persone interesse primario della Pubblica Amministrazione;

ORDINA

l'istituzione del cantiere stradale con **DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, ZONA RIMOZIONE**, in via Romoli dall'intersezione con via due Settembre al civico 32, dal giorno 22/03/2021 fino al termine dei lavori.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata, inoltre, alle seguenti condizioni a carico del richiedente:

1. posizionerà con congruo anticipo, e comunque nei tempi e modi prescritti dal Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione (48 di preavviso per i divieti di sosta), la segnaletica stradale di cui al presente dispositivo, oltre alla segnaletica temporanea di cantiere di cui agli artt. 31 – 43 del regolamento, rammentando che la stessa dovrà essere tenuta costantemente e correttamente posizionata per tutta la durata delle operazioni;

2. garantirà in ogni momento l'agevole transito dei mezzi di polizia e di soccorso e l'entrata e l'uscita dai passi carrai presenti nel tratto interessato dai lavori;

3. delimiterà, su tutta l'area interessata dai lavori e nei casi di ostruzione totale o inesistenza del marciapiede, un percorso pedonale protetto a norma dell'art. 40 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;

4. occulterà la segnaletica verticale eventualmente contrastante con il presente dispositivo, ripristinandola al termine dei lavori e sostituendola in caso di danneggiamento;
5. adotterà tutte le cautele del caso a tutela della pubblica incolumità, nel rispetto delle comuni norme di sicurezza e arrecando il minor disagio possibile alla cittadinanza;
6. garantirà la presenza di movieri per la regolamentazione della circolazione stradale laddove occorrenti e in particolare nei casi di movimentazione di mezzi e carichi sospesi;
7. si atterrà ad ogni prescrizione o indicazione impartita dagli organi di polizia stradale, in conseguenza a problematiche tecniche dovute a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, o emergenze che dovessero insorgere in ordine allo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Avverte

che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR del Lazio, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il Responsabile

GIOVANNETTI SETTIMIO

Monte Porzio Catone, 18/03/2021